



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

di concerto con il

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

di concerto con la

# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali "ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,

nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali”;

VISTO il comma 6, dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis”;

VISTO il comma 7- ter dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che “a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali”;

VISTO il comma 11, dell’articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all’articolo 3-bis”;

VISTO l’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti le misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA l'articolazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza in sei missioni che rappresentano "aree tematiche" strutturali di intervento, e in particolare la missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", che comprende la riforma 1.11 concernente "Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario";

VISTA la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia europea del 28 gennaio 2020 nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla Direttiva europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 2011/7/UE;

RAVVISATA la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in "Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie";

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021.

## **D E C R E T A:**

### Articolo 1

*(Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)*

1. Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “(fondo perdite società partecipate)” sono inserite le seguenti “, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all’articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018”.

Articolo 2  
*(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)*

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:
  - U.1.10.01.06.000 “Fondo di garanzia debiti commerciali”
  - U.1.10.01.06.001 “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Articolo 3  
*(Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)*

1. L’allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all’allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto.
2. L’aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 4  
*(Allegato 10 – Schema di rendiconto)*

1. L’allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall’allegato 2 al presente decreto.
2. L’aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 2, 3 e 4.

Roma 14 ottobre 2021

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Capo Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali

Claudio Sgaraglia

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ermenegilda Siniscalchi

## ALLEGATO N. 1

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno - <sup>1)</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-) <sup>(2)</sup>	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
	Fondo anticipazioni liquidità						
	Totale Fondo anticipazioni liquidità						
	Fondo perdite società partecipate						
	Totale Fondo perdite società partecipate						
	Fondo contenzioso						
	Totale Fondo contenzioso						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo garanzia debiti commerciali						
	Fondo di garanzia debiti commerciali						
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
	Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>						
	Totale Altri accantonamenti						
	<b>Totale</b>						

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N <sup>5</sup>	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità						
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate						
Fondo contenzioso						
Totale Fondo contenzioso						
Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali						
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>						
Totale Altri accantonamenti						
<b>Totale</b>						

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.